



## **Delibera n. 19283**

**Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Poste Italiane s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazioni dell'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza condotta nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste", "la Società" o "l'Intermediario") e, in particolare, gli esiti delle verifiche ispettive condotte nei confronti della predetta Società nel periodo tra il 16 aprile 2013 e il 23 maggio 2014;

RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza ispettiva, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione (di seguito "Divisione Intermediari"), ha ravvisato la sussistenza di violazioni attinenti al mancato rispetto delle norme che regolano: 1) i conflitti di interesse e la correttezza della condotte; 2) la materia della valutazione di adeguatezza degli investimenti;

VISTE le lettere del 13 novembre 2014, notificate ai destinatari tra il 18 e il 24 novembre 2014, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, le seguenti violazioni:

- 1) la violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, nonché dell'art. 21, comma 1-bis, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 – adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 – che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e di gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti (periodo della violazione: 1° gennaio 2011 – 23 maggio 2014);
- 2) violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 – adottato ai

sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 58 del 1998 - che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 – adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 – che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza degli investimenti. Le carenze riscontrate hanno riguardato:

- a) la profilatura della clientela (periodo della violazione: 1° gennaio 2011 – 23 maggio 2014) anche nella Filiale Milano 1 (periodo della violazione: 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012);
- b) la ricostruibilità dei comportamenti (periodo della violazione: 1° gennaio 2011 – 23 maggio 2014);
- c) la mancata valutazione di adeguatezza sui disinvestimenti (periodo della violazione: periodo della violazione: 1° gennaio 2011 – 23 maggio 2014);

RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 1 è stata contestata, tra l'altro, ai sig.ri Massimo Sarmi (Amministratore Delegato), Paolo Martella e [...*omissis*...], Pasquale Marchese (Responsabile Mercato Privati), Dario Sciacca (Responsabile Commerciale Privati), Francesca Sabetta (Responsabile Prodotti Finanziari);

RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 2 è stata contestata ai sig. ai sig.ri Massimo Sarmi (Amministratore Delegato), Paolo Martella e [...*omissis*...] e [...*omissis*...];

VISTA la lettera del 13 novembre 2014, notificata in data 18 novembre 2014, con cui le sopraindicate violazioni sono state altresì contestate alla Società, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute tra il 25 novembre e il 9 dicembre 2014, con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanze di accesso agli atti del presente procedimento;

RILEVATO che a tali istanze è stato fornito positivo riscontro dalla Divisione Intermediari con note del 19, 22 e 23 dicembre 2014 e che gli accessi agli atti hanno avuto luogo in data 15 gennaio 2015;

VISTE le note pervenute tra il 12 dicembre 2014 e il 20 gennaio 2015, con cui i destinatari delle contestazioni hanno altresì formulato richiesta di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, il cui accoglimento è stato comunicato agli interessati dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con note trasmesse alle parti tra il 29 dicembre 2014 e il 20 gennaio 2015;

ESAMINATE le note pervenute tra il 27 febbraio e il 3 marzo 2015, con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno formulato le proprie deduzioni difensive;

VISTA l'istanza di accesso agli atti formulata da Poste in data 26 febbraio 2015 con cui la Società ha richiesto copia di ulteriore documentazione;

RILEVATO che a tale istanza è stato fornito riscontro positivo dalla Divisione Intermediari con nota del 19 marzo 2015, con cui è stata altresì trasmessa la documentazione richiesta;

VISTA la nota del 31 marzo 2015 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso la predetta documentazione anche agli altri destinatari delle contestazioni;

ESAMINATE le ulteriori deduzioni formulate dai destinatari delle contestazioni con note pervenute tra il 9 e il 10 aprile 2015;

VISTA l'ulteriore istanza di accesso agli atti del presente procedimento formulata dal sig. [...omissis...] con nota del 27 febbraio 2015 cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo con nota del 6 marzo 2015;

RILEVATO che l'accesso agli atti ha avuto luogo in data 11 marzo 2015;

VISTE le istanze di audizione innanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative formulate dai sig.ri Sarmi e Martella con nota del 2 marzo 2015, riscontrate positivamente con nota del 17 aprile 2015;

RILEVATO che l'audizione del sig. Martella si è tenuta in data 20 aprile 2014 e che, in tale sede, i legali del sig. Sarmi hanno rinunciato all'audizione dello stesso, precedentemente richiesta con la richiamata nota del 17 aprile 2015;

ESAMINATA la nota del 27 aprile 2015 con cui il sig. [...omissis...] ha formulato ulteriori deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 maggio 2015, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 4 giugno 2015 con la quale è stata trasmessa copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione;

VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le "Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell'8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 16 luglio 2015 dal sig. [...omissis...], dal sig. Marchese, dal sig. [...omissis...], dalla sig. ra Sabetta, dal sig. Sciacca e dal sig. [...omissis...], in data 17 luglio 2015 dai sig.ri Sarmi e Martella, da Poste Italiane S.p.A. e dal sig. [...omissis...];

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione delle suindicate norme che regolano i conflitti di interesse e la correttezza della condotte, nonché la materia della valutazione di adeguatezza degli investimenti, atteso che Poste, nel periodo preso in considerazione dalle contestazioni:

– in un contesto in cui il servizio di collocamento risultava focalizzato su prodotti emessi dalle società del Gruppo Poste e dunque già caratterizzato da una situazione di potenziale conflitto di interessi, ha compiuto scelte strategiche, riflesse nei documenti riguardanti la pianificazione commerciale ed i sistemi di incentivazione, tali da orientare, in assenza di adeguata valorizzazione degli effettivi bisogni della clientela, la propria attività di commercializzazione su specifici prodotti o categorie di prodotti (prevalentemente caratterizzati da elevate commissioni *up-front*). In particolare, dagli accertamenti ispettivi è emerso il ricorso a disinvestimenti anticipati della clientela (ovvero effettuati prima della naturale scadenza del prodotto finanziario) - anche di carattere massivo per il tramite di OPA *buyback* - strumentali alla utilizzazione delle risorse da essi rivenienti per l'acquisto di altri prodotti "a *budget*" in collocamento, determinando così un "effetto sostituzione" degli strumenti finanziari collocati presso gli investitori (c.d. *switch*), senza che si tenesse conto delle esigenze degli investitori. A fronte di ciò, Poste Italiane S.p.A. ha omesso di gestire tale acuita situazione di conflitto di interessi non evitando che la stessa incidesse negativamente sugli interessi dei clienti e di fatto consentendo il realizzarsi, sul piano operativo dei rapporti con la clientela, di comportamenti non conformi al dovere di agire con diligenza, correttezza e trasparenza;

– è venuta meno al dovere di dotarsi di procedure, relativamente alla profilatura della clientela, idonee ad assicurare il corretto svolgimento della verifica di adeguatezza connessa alla prestazione del servizio di consulenza. In particolare, sono emerse le seguenti carenze: i) la mancanza di presidi volti ad intercettare eventuali incongruenze nelle risposte rese dai clienti in fase di profilatura della clientela che hanno consentito il verificarsi di comportamenti operativi irregolari anche nella Filiale Milano 1, oggetto di specifica indagine ispettiva; ii) l'assenza di meccanismi idonei a ricostruire le modalità di relazione tra operatore e cliente nell'ambito del servizio di consulenza; iii) la mancata introduzione della verifica di adeguatezza anche sui disinvestimenti, in quanto presunti sempre ad iniziativa del cliente.

Nell'ambito di una operatività caratterizzata da un'elevata presenza di disinvestimenti anticipati dei clienti *retail*, è risultato che tali operazioni non sono state frutto di un'autonoma determinazione di detta clientela e non sono state sottoposte alla doverosa verifica di adeguatezza da parte della Società;

VISTO l'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 21 del medesimo decreto, nonché delle «*disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob*» in base al medesimo articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di Euro 2.500,00 ed un massimo di Euro 250.000,00;

VISTO l'art. 11 della legge n. 689/1981, il quale prevede che «*Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la natura procedurale/comportamentale delle violazioni accertate, sostanziatesi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento;
- gli interventi correttivi apprestati e l'esistenza di un programma in corso presso la Banca al fine di superare le carenze riscontrate nel proprio assetto procedurale;
- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, la relativa durata, l'effettiva funzione svolta all'interno della società in relazione alle irregolarità accertate;

CONSIDERATO con riferimento all'elemento soggettivo che i comportamenti rilevati sono risultati connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

## DELIBERA:

A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento, a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:

1. sig. Massimo Sarmi (Amministratore Delegato dal 29 maggio 2008 al 2 maggio 2014), sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 (di cui € 10.000 per la violazione n. 1 e € 10.000 per la violazione n. 2);
2. sig. Paolo Martella (Responsabile BancoPosta dal 1° gennaio 2012 al 22 luglio 2014) sanzione amministrativa pecuniaria di € 14.000 (di cui € 7.000 per la violazione n. 1 e € 7.000 per la violazione n. 2);
3. sig. [...omissis...] sanzione amministrativa pecuniaria di €5.000 (di cui €2.500 per la violazione n. 1 e €2.500 per la violazione n. 2);
4. sig. Paolo Marchese (Responsabile Mercato Privati dal 3 ottobre 2008 al 23 maggio 2014) sanzione amministrativa pecuniaria di €7.000 per la violazione n. 1;
5. sig. Dario Sciacca (Responsabile Commerciale Privati dal 23 dicembre 2008) sanzione amministrativa pecuniaria di €6.000 per la violazione n. 1;
6. sig.ra Francesca Sabetta (Responsabile Prodotti Finanziari dal 16 novembre 2004) sanzione amministrativa pecuniaria di €5.000 per la violazione n. 1;
7. sig. [...omissis...] sanzione amministrativa pecuniaria di €3.000 per la violazione n. 2.

B. è ingiunto a Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Viale Europa n. 190, Roma, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell'importo complessivo di €60.000,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente *fac-simile* precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Vegas*